



COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Protocollo: informatico

Lugo di Vicenza, 10.03.2026

PIANO LOTTA ALLE ZANZARE DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA Anno 2026

Referente: Stefano Rizzato – Area Tecnica Associata

TEL.: 0445/860542 int. 4 – FAX 0445/861622

Mail: stefano.rizzato@comune.lugo.vi.it

PEC: lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

C.F. 84001250244 P.I. 00178950242

Piazza XXV Aprile, 28

Tel. 0445/860542 post. Selez. 4

e-mail: info@comune.lugo.vi.it

PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net



COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Ai sensi, da ultimo, della DGRV 421/2025 ed alla nota pervenuta dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana al protocollo comunale n. 1651 del 16.02.2026, si presenta il *"Piano lotta alle zanzare anno 2026 del Comune di Lugo di Vicenza"*.

Gli interventi ordinari, studiati tenendo conto delle caratteristiche di un territorio prevalente di collina ed alle specifiche criticità che si sono presentate nel corso degli anni, prevede la sorveglianza ed interventi contro le larve di zanzara, da eseguirsi sulle caditoie di competenza comunale, nonché, solo in via straordinaria, interventi adulticidi su parchi pubblici e cimitero comunale, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio ed effettuati secondo le indicazioni riportate nel *"Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella regione Veneto (PRZV)"*.

Nell'anno 2026, questo Ente provvederà a mettere in atto le seguenti azioni:

- *Mappatura del territorio per situazioni o attività a rischio per lo sviluppo di zanzare:* si prevede di realizzare una mappatura del territorio comunale, tramite il personale del locale gruppo di Protezione Civile, tramite un rilievo delle zone e delle situazioni particolarmente a rischio per lo sviluppo di zanzare.
- *Individuazione siti sensibili:* i siti maggiormente sensibili sono individuati: scuola dell'infanzia sita in via Soggio n. 1, scuola primaria e secondaria site in via Matteotti n. 28, parco giochi comunale sito in via Matteotti, cimitero comunale posto nelle vicinanze della chiesa parrocchiale in P.zza XXV Aprile;
- *Numero caditoie e loro distribuzione:* è già presente un censimento delle caditoie comunali; esse sono dislocate omogeneamente su tutto il territorio comunale. Il numero totale di caditoie di competenza comunale è 791, non è disponibile la georeferenziazione.
- *Presenza di fossati e corsi d'acqua:* Valle Maresare, Valle Musetto, Valle Gaugne (o Gaogne), Valle Pratellari, Canale la Roza (competenza del Consorzio di Bonifica Brenta – Cittadella), Valle Pralunghi, Torrente Valdaro, Valle Vallona e Valle Loneo (competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta).
- *Mappatura delle aree trattate:* Al fine di organizzare i trattamenti in modo efficace ed efficiente, il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone, come da allegato A alla presente relazione, ed è stata redatta una mappatura delle stesse.
- *Periodo di esecuzione e nr. degli interventi:* i trattamenti saranno svolti dal mese di aprile fino alla fine del mese di ottobre e, se necessario, anche oltre (media 6 interventi larvicidi). Tale arco temporale potrà subire delle variazioni nel caso in cui le caratteristiche climatiche lo richiedano. Nel caso di dilavamento dei tombini a causa di forti precipitazioni (superiori a 10 mm) i trattamenti saranno ripetuti. Resta comunque inteso che l'avvio ed il termine dei trattamenti potrà variare in base a quanto stabilito dal Dipartimento di Prevenzione previa valutazione dell'andamento stagionale, in particolare in fase di avvio della stagione e della presenza di infestazione larvale rilevata tramite specifici campionamenti eseguiti sul territorio.
- *Tipologia degli interventi:* larvicida, su tutte le caditoie di competenza comunale. Adulticida solo in straordinaria, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio ed effettuati secondo le indicazioni

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

C.F. 84001250244 P.I. 00178950242

Piazza XXV Aprile, 28

Tel. 0445/860542 post. Selez. 4

e-mail: info@comune.lugo.vi.it

PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net



COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

riportate nel “Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella regione Veneto (PRZV)”.

- *Sostanza attiva impiegata: Bacillus thuringiensis var. israelinsis 4,70% - Bacillus sphaericus 2,90%* - nome commerciale VECTOMAX FG, formulazione granulare Quantità impiegata: 10 gr. per caditoia. Nell'anno 2026 è prevista la rotazione del tipo sostanza attiva impiegata allo scopo di garantire una maggiore efficacia sulle larve. Si prevede perciò di impiegare anche insetticida contenente il p.a. Pyriproxyfen (periodo agosto-settembre, seconda fase).
- *Esecutore dell'intervento:* personale della locale associazione di Protezione Civile. Gli interventi sono previsti in una apposita Convenzione. Per l'esecuzione del servizio l'Ente eroga all'associazione un contributo annuo di € 2.000,00. Il prodotto impiegato viene acquistato direttamente dal Comune. Eventuali interventi adalticidi tramite ditta specializzata.
- *Cadenza esecuzione interventi:* ogni 3-4 settimane per il p.a. *Bacillus thuringiensis var. israelinsis 4,70% - Bacillus sphaericus 2,90%* idem per il Pyriproxyfen.
- *Nr. giorni impiegati per ciclo trattamenti:* due.
- *Modalità di esecuzione dell'intervento:* a camminata e con mezzi propri dell'associazione.
- *Ordinanza:* il comune di Lugo di Vicenza ha adottato l'ordinanza del Sindaco n. 2 del 14.03.2025 ad oggetto: “*Ordinanza per la prevenzione ed il controllo della malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens)*” (allegato B).
- *Informazione e sensibilizzazione della popolazione:* Attraverso lo sportello comunale dell'Area Tecnica; attraverso i mercati cittadini, due volte durante la stagione estiva, mediante la divulgazione di materiale informativo fornito dall'ULSS 7 Pedemontana – Distretto 2 ed in collaborazione con il personale della locale associazione di Protezione Civile. Pubblicazione notizie sul sito internet e canali social istituzionali.
- *Controlli sul servizio svolto:* al termine di ogni ciclo di trattamento l'associazione di Protezione Civile trasmette un report nel quale sono indicate le strade comunali trattate ed eventuali criticità riscontrate. Sono svolti inoltre, dal personale dall'ULSS 7 Pedemontana – Distretto 2, controlli delle caditoie a campione allo scopo di verificare l'efficacia dei trattamenti.
- *Nominativo e recapito del referente comunale:* Stefano Rizzato – Area Tecnica, tel.: 0445-860542 int. 4, mail: stefano.rizzato@comune.lugo.vi.it.
- *Referente per le emergenze:* Sindaco Comune Lugo di Vicenza 320-0325164, mail: l.dallacosta80@gmail.com - sindaco@comune.lugo.vi.it - PEC: lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA ASSOCIATA

arch. Anna Nicoletta Canale

Documento elettronico a firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente a
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, d.
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il
sostituisce il testo cartaceo e la firma a

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

C.F. 84001250244 P.I. 00178950242

Piazza XXV Aprile, 28

Tel. 0445/860542 post. Selez. 4

e-mail: info@comune.lugo.vi.it

PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net



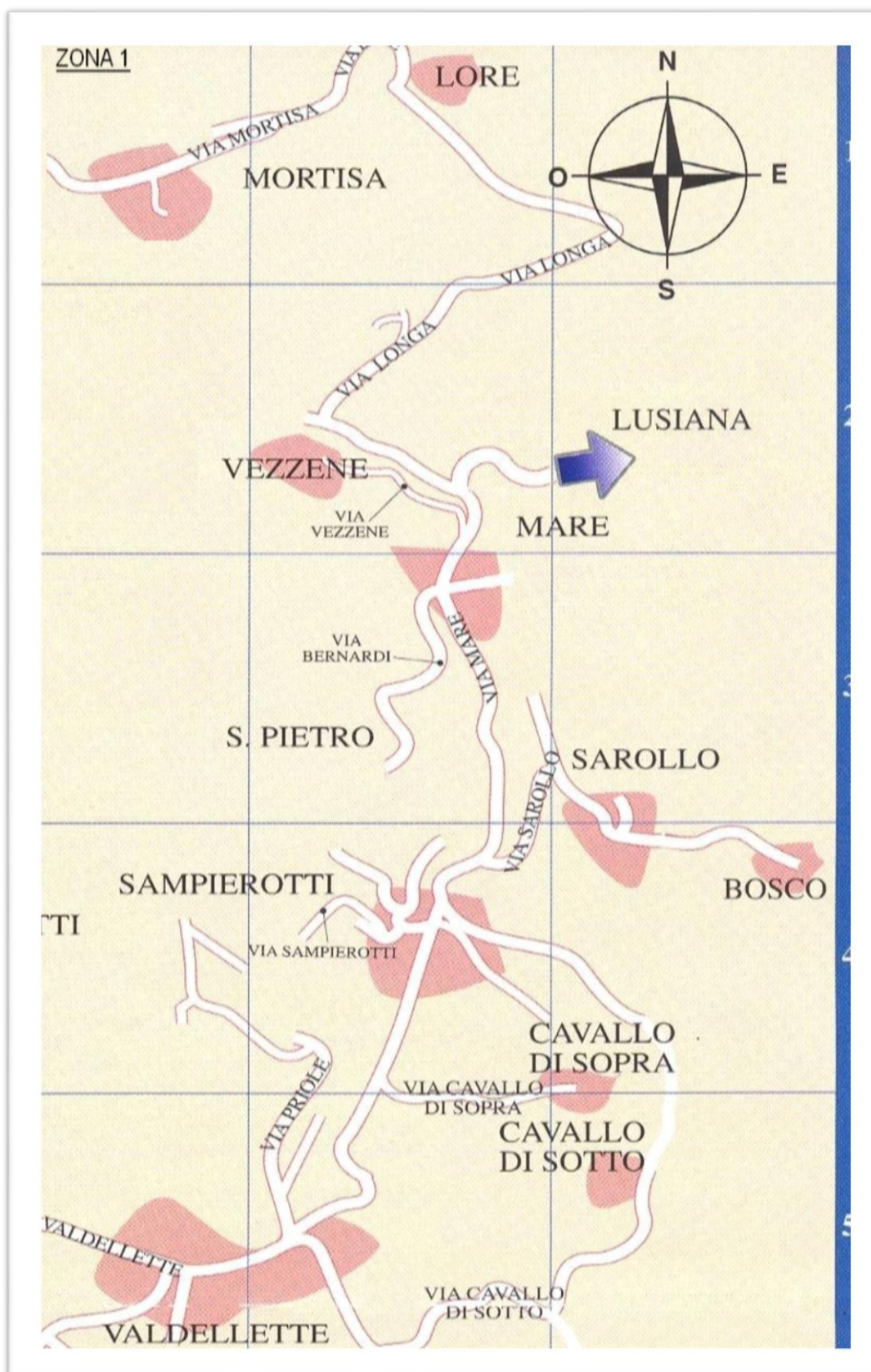
COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

C.F. 84001250244 P.I. 00178950242

Piazza XXV Aprile, 28

Tel. 0445/860542 post. Selez. 4

e-mail: info@comune.lugo.vi.it

PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net



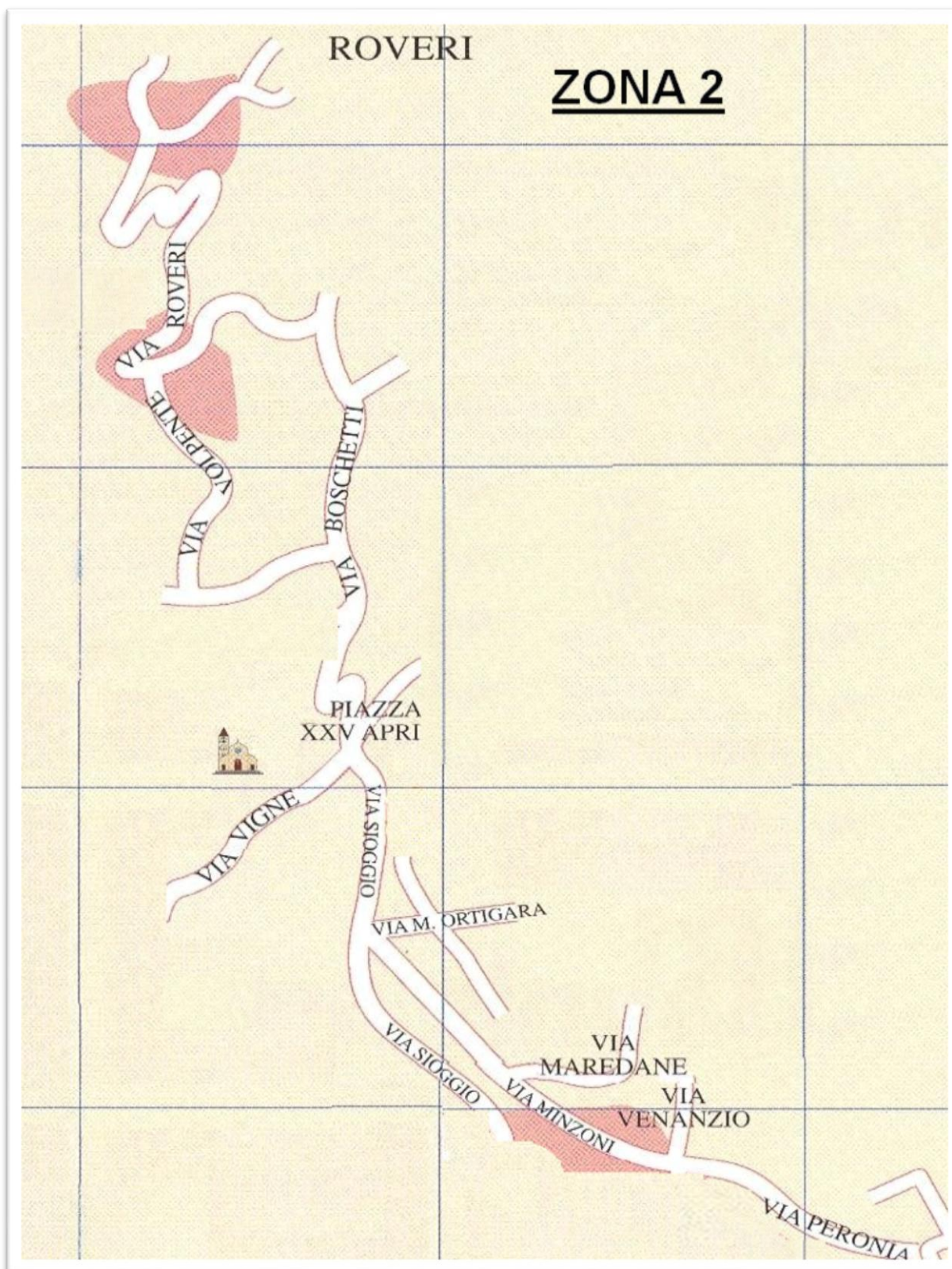
COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

C.F. 84001250244 P.I. 00178950242

Piazza XXV Aprile, 28

Tel. 0445/860542 post. Selez. 4

e-mail: info@comune.lugo.vi.it

PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net



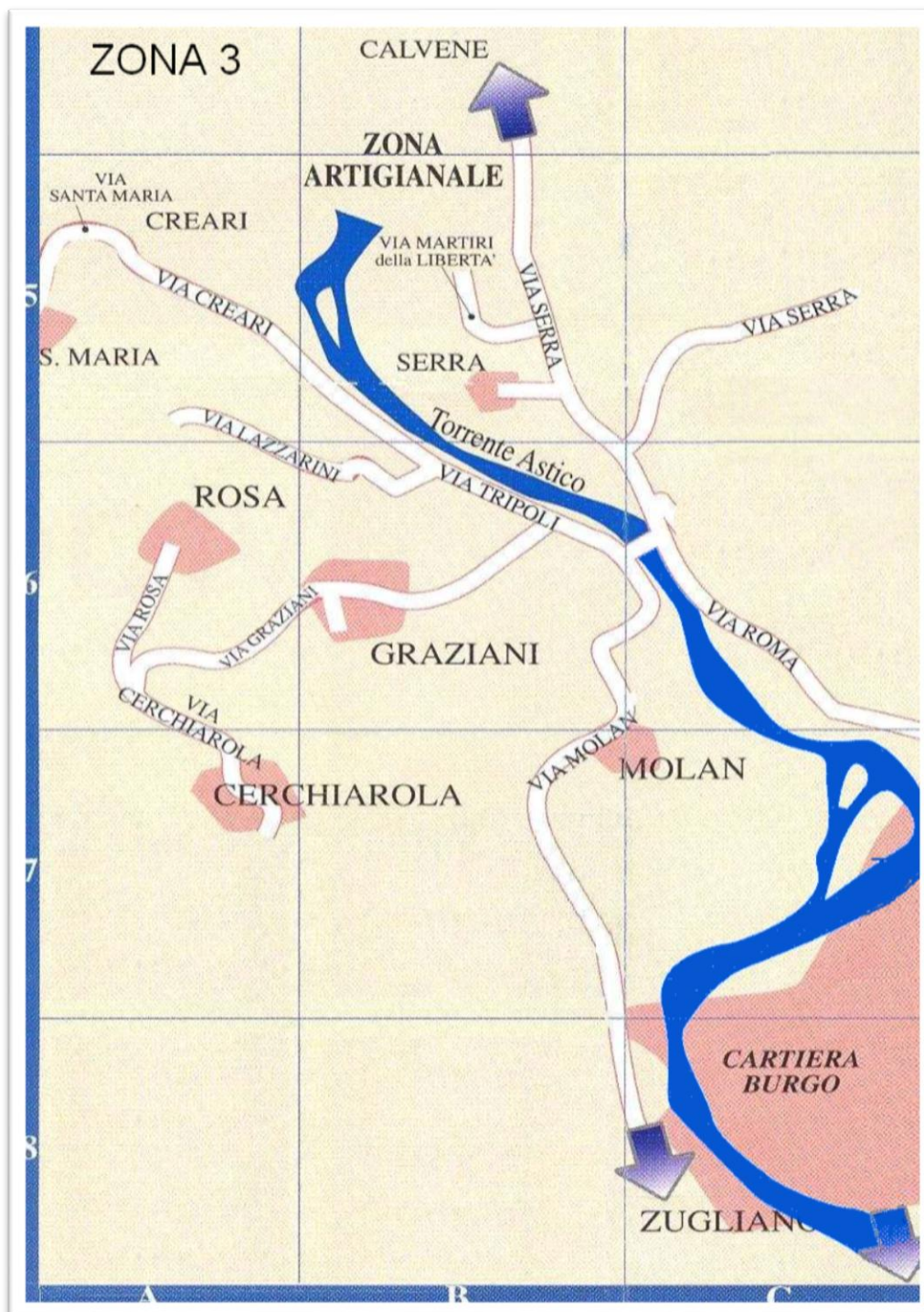
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI CALVENE

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

C.F. 84001250244 P.I. 00178950242

Piazza XXV Aprile, 28

Tel. 0445/860542 post. Selez. 4

e-mail: info@comune.lugo.vi.it

PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net



COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA





COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Allegato B)



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA
Piazza XXV Aprile 28, 36030 Lugo di Vicenza

Registro Generale n. 10

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 14-03-2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPPIENS)

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

DATO atto che le arbovirus comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve

Pag. 1 di 4

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

C.F. 84001250244 P.I. 00178950242

Piazza XXV Aprile, 28

Tel. 0445/860542 post. Selez. 4

e-mail: info@comune.lugo.vi.it

PEC lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net



essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

VISTO il R.D. 1265/1934;

VISTA la L. 833/1978;

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022;

ORDINA

A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza. Ognuno dunque è tenuto per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

Pag. 2 di 4

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Appendice B);
4. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto-repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
5. nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:
 - a) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
 - b) evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - c) accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - d) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - e) in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - f) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - g) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per



COMUNE DI CALVENE

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI LUGO DI VICENZA



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

- animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
h) apporre avviso di trattamento (Appendice C) almeno 48 ore prima.

AVVERTE

CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

DISPONE

CHE il presente provvedimento è in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CHE all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lugo di Vicenza, 14-03-2025

IL SINDACO

Dalla Costa Loris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa